

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1970

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori JACCHIA, PERA, MARRI, BEVILACQUA,
D’ONOFRIO e RONCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1997

Costituzione del Comitato per il riordino
della Biennale di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. - La Biennale di Venezia è in crisi da tempo memorabile. Eppure è forse la più importante istituzione culturale del nostro Paese, riconosciuta nel mondo come una delle più prestigiose.

Il disegno di legge di origine governativa (Atto Senato n. 1276) è un documento serio che cerca di innovare. Ed innanzitutto di rinnovare il carattere della Biennale: da ente pubblico farla diventare un'istituzione con persona giuridica privata. L'obiettivo è condivisibile, anzi encomiabile. Non mancano gli esempi, negli Stati Uniti ed in diversi Paesi dell'Unione europea, di privatizzazione nel campo della cultura dove le istituzioni sono finanziate, gestite e controllate dai privati. Nella stessa Venezia: la Fondazione Guggenheim.

Se la partecipazione ad un'istituzione culturale viene estesa ai privati, questi ci mettono i soldi per farla funzionare e soprattutto, proprio perchè ci mettono i loro soldi, chiedono di partecipare al controllo.

Ma perchè possano controllarne la gestione ed evitare gli sprechi, le incompetenze e le paralizzanti liti intestine di cui si fa carico alle passate gestioni della Biennale, bisogna che partecipino al governo della stessa.

Già. Ma dove sta il «privato» nel progetto di origine governativa? Il dibattito ruota attorno a questo. I soci privati partecipanti sono condannati alla minoranza nel capitale, ad una trascurabile presenza nel consiglio di amministrazione (addirittura, nel caso la partecipazione privata non raggiungesse il dieci per cento, la nomina del loro rappresentante spetterebbe al Ministro per i beni culturali e ambientali!), condannati infine a riunirsi non si sa dove, visto che l'«assemblea» non è prevista come organo della società di cultura.

L'obiettivo encomiabile, quello cioè di garantire che la nuova Biennale non sia più

esclusivamente in mano allo Stato, ma benefici delle energie fresche (con finanziamenti, certo, ma altresì con idee e progetti) dei privati e degli imprenditori di successo, si è perso per strada.

L'interesse per la Biennale non è solo di Venezia e dell'intero Veneto. È degli ambienti culturali del mondo intero. Capitali privati per una Biennale ristrutturata con adeguate partecipazioni dell'iniziativa privata arriverebbero da ogni parte, nessuno ne dubita.

Ma è convinzione diffusa che gli imprenditori di successo ed i grandi industriali non ci metteranno una lira se non avranno una parola importante da dire nelle scelte strategiche (dimensione del bilancio, opzioni nella programmazione e, soprattutto, co-partecipazione nella maniera in cui vengono spesi i loro soldi).

In sostanza, non parteciperanno se la proporzione dei privati nella composizione del consiglio d'amministrazione e comunque il peso del loro voto non verranno congruamente aumentati rispetto a quanto previsto nel disegno di legge governativo.

Ma si può privatizzare completamente la Biennale? Un ente, fra l'altro, che ha legami istituzionali con un gran numero di Stati al di là dei nostri confini? Qual è la formula ideale per far convivere il pubblico ed il privato garantendo il funzionamento efficace e, per dirla nel succo, il successo dell'istituzione?

Questo disegno di legge riconosce la difficoltà di trovare la formula soprattutto se si vogliono accelerare i tempi al di là di quanto consenta un'adeguata analisi del complesso problema. E riconosce come sia innanzitutto necessario ricercarla facendo appello a persone di riconosciuta competenza e talento.

Prevede perciò la costituzione di un comitato per il riordino della Biennale che

comprenda non solo i futuri soci partecipanti istituzionali, ma altresì due rappresentanti delle grandi, medie e piccole imprese (Confindustria, Associazione delle piccole e medie industrie-A.P.I.), che possono conoscere e far sapere quali sono i requisiti minimi perchè gli imprenditori di successo ed i privati in genere partecipino, quali soci fondatori, alla nuova Biennale (articoli 1, 2 e 3).

Gli ulteriori articoli, volontariamente ridotti al minimo perchè è devoluta al comitato la redazione della bozza di statuto, determinano però alcuni punti fermi per quanto concerne gli organi dell'istituzione e soprattutto la composizione del consiglio (articolo 5), l'esenzione da imposte per i contributi volontari (articolo 4), i settori di attività (articolo 6), le disposizioni patrimoniali (articoli 3, 7 e 8).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituito il comitato per il riordino dell'Ente autonomo «La Biennale di Venezia» di seguito denominato «La Biennale di Venezia».

2. Il comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, che lo presiede, dal sindaco di Venezia, dal presidente della regione Veneto, dal rettore dell'università Ca' Foscari, da un rappresentante della Confindustria e da un rappresentante dell'Associazione delle piccole e medie industrie (API).

3. Il comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati a far parte del collegio dei fondatori dell'istituzione ed a elaborare una bozza di statuto della nuova Biennale di Venezia, nel rispetto degli indirizzi della presente legge. Compito precipuo del comitato è quello di individuare le forme più appropriate ad una revisione profonda dell'Ente autonomo «La Biennale di Venezia» trasformandolo da ente con personalità giuridica di diritto pubblico in persona giuridica di diritto privato.

Art. 2.

1. La Biennale di Venezia ha lo scopo di promuovere un'attività permanente di conoscenza, documentazione, ricerca, sperimentazione, diffusione e sviluppo delle arti contemporanee, valorizzandone le molteplici specificità disciplinari e le reciproche relazioni.

2. La Biennale di Venezia ha, altresì, lo scopo di individuare le forme e le modalità per assicurare la valorizzazione in via continuativa, d'intesa con il comune di Venezia e con i paesi proprietari di padiglione, della

risorsa ambientale, architettonica e di tradizione costituita dai Giardini di Castello.

Art. 3.

1. Il patrimonio della Biennale di Venezia è costituito:

a) dai beni mobili e immobili conferiti dai soci fondatori;

b) dai lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere che in futuro pervenissero alla fondazione, con specifica destinazione all'incremento del fondo patrimoniale;

c) dalle risorse di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 4.

1. Le erogazioni al fondo patrimoniale della Biennale di Venezia nonchè le somme versate come contributo alla gestione della medesima sono esenti da imposte e godono della integrale deducibilità dal reddito imponibile del soggetto erogante.

Art. 5.

1. Organi della Biennale di Venezia sono:

a) il collegio dei fondatori;

b) il presidente del consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il comitato scientifico;

e) il collegio dei sindaci e dei revisori.

2. Il collegio dei fondatori è costituito dai soci fondatori. Possono, altresì, entrare a farne parte, previa delibera del collegio stesso, coloro che avranno contribuito ad incrementare il patrimonio della fondazione nella misura minima che sarà indicata nello statuto. Il collegio dei fondatori nomina, ogni quattro anni, il consiglio di amministrazione ed il suo presidente.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della Biennale di Venezia.

4. Il consiglio di amministrazione è costituito dal presidente e da sette membri ed ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria delle attività della fondazione.

5. Lo statuto determina le modalità per garantire ai soci privati, attraverso una adeguata rappresentanza nel consiglio di amministrazione ed una appropriata ponderazione del voto, una effettiva partecipazione alle decisioni riguardanti il bilancio, la programmazione, le nomine.

6. Il comitato scientifico è costituito da sette membri nominati ogni quattro anni dal collegio dei fondatori tra personalità di chiara fama, italiane e straniere, attive in ogni campo della cultura, e comunque nei settori di cui al successivo articolo 6. In sede di prima applicazione dello statuto, i membri del comitato scientifico sono nominati, su proposta del comitato di cui all'articolo 1, dal collegio dei fondatori nella prima assemblea, e durano in carica cinque anni. Il comitato esercita funzioni di indirizzo scientifico nonchè di controllo e di garanzia culturale su tutte le attività artistiche della fondazione; a tal fine si riunisce almeno due volte l'anno.

7. Lo statuto determina le competenze degli organi della fondazione, sancendo la netta distinzione tra le funzioni e la responsabilità attinenti la gestione artistico-culturale.

8. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori.

Art. 6.

1. La Biennale di Venezia opera nei settori: arte contemporanea, cinema, musica, teatro e architettura. A ciascun settore ed all'archivio storico delle arti contemporanee è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato scientifico.

2. La Biennale di Venezia potrà deliberare l'operatività in settori diversi da quelli indicati al comma 1, con voto unanime dei soci fondatori.

3. I direttori dei settori durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

4. Il direttore dell'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC) dura in carica quattro anni, è rieleggibile una sola volta ed ha il compito di valorizzare il patrimonio storico e documentale della Biennale di Venezia, anche promuovendone la conoscenza e la circolazione in Italia e all'estero. Il direttore dell'ASAC ha altresì il compito di sviluppare le attività permanenti della Biennale di Venezia, indirizzandole verso il maggior radicamento nel tessuto culturale e civile veneziano.

5. I direttori gestiscono direttamente le risorse loro assegnate per la realizzazione dei progetti di rispettiva competenza e rispondono al consiglio di amministrazione del rispetto dei limiti di spesa indicati in ciascun progetto.

Art. 7.

1. L'Ente autonomo «La Biennale di Venezia», istituito con legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dalla data di costituzione de «La Biennale di Venezia».

2. Il patrimonio dell'Ente autonomo di cui al comma 1 e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad esso facenti capo sono trasferiti alla Biennale di Venezia a far data dalla costituzione della stessa.

Art. 8.

1. Sono assegnati alla Biennale di Venezia:

a) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento dello spettacolo;

b) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia.

2. Il comune di Venezia è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli spazi tradizionalmente adibiti alle attività dell'Ente, attualmente di sua proprietà o di proprietà demaniale.